GUIDA AL DIRITTO 24 ORE
Settimanale
Data 29-11-2014
Pagina 11/12
Foglio 1 / 2

Prassi

AVVOCATI & CONCORRENZA

Autorità garante della concorrenza e del mercato - Provvedimento 22 ottobre 2014 n. 25154 - Stralcio
Presidente Pitruzzella; Segretario generale Chieppa

LE NOVITÀ

Giuliano Fonderico

Antitrust: multa al Cnf per restrizione della concorrenza

Con il provvedimento n. 25154 del 22 ottobre 2014 dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato (Agcm), per la prima volta il Consiglio nazionale forense incassa una sanzione non simbolica per violazione delle regole di concorrenza. Si apre così una nuova fase nei rapporti tra l'ordine forense e l'Autorità garante, i cui sviluppi sono ancora tutti da immaginare.

Gli interventi dell'Agcm sugli ordini professionali

Non che nella casistica dell'Autorità mancassero i precedenti in tema di ordini professionali.

Le segnalazioni rivolte al Parlamento. Sono stati numerosi gli interventi di *advocacy,* con segnalazioni rivolte a Parlamento e Governo l'ultima delle quali, relativa proprio alla disciplina forense, adottata quando il procedimento contro il Cnf era stato già avviato (n. S2025, nelle proposte per la legge annuale sulla concorrenza).

I provvedimenti istruttori. Non sono mancati neppure i provvedimenti istruttori, anche con sanzioni pecuniarie. Da quello molto risalente che coinvolse i consigli dei ragionieri e dei commercialisti (procedimento I220, del 1998), ai procedimenti più recenti che hanno interessato i geologi (I713, del 2010), i notai (I762 del 2014), gli odontoiatri (I738 del 2014) e gli architetti (I781, ancora in corso).

Vi erano già state anche incursioni nelle attività degli ordini forensi, concluse talvolta in modo assolutorio (I719 del 2013, relativo all'ordine degli avvocati di Brescia) talvolta con sanzioni (I745 del 2013, sui dinieghi all'iscrizione opposti da taluni consigli dell'ordine).

Si apre un confronto in diverse sedi sulla natura della professione forense

Il valore speciale del provvedimento 25154/2014

Il procedimento che ha coinvolto il Cnf ha però una rilevanza speciale. Il Cnf, anzitutto, è il vertice dell'avvocatura. Il Consiglio, inoltre, è l'organo professionale che più aspramente si è confrontato con l'Autorità e che con più impegno si è dedicato a definire una visione della professione non "mercantile", alternativa alle logiche concorrenziali.

I rilievi dell'Agcm contenuti nell'atto del 22 ottobre 2014

Il provvedimento tocca aspetti che, come i limiti alla pubblicità professionale, rappresentano l'ultima linea di difesa di questa visione.

Il provvedimento dell'Autorità prende spunto da due vicende.

La prima riguarda la pubblicazione sul sito del Cnf di una circolare del 2006 in tema di tariffe minime unitamente al Dm 140/2012 sulle spese di giustizia. La circolare era stata adottata poco dopo il decreto "Bersani" (223/2006) che aveva abrogato i minimi tariffari e sosteneva che, sul piano deontologico, l'applicazione di compensi particolarmente bassi potesse

Per saperne di più
www.guidaaldiritto.ilsole24ore.com
www.agcm.it
www.consiglionazionaleforense.it

Codice abbonamento: 024697
Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.
Ordine Nazionale Geologi

I PRECEDENTI ATTI DELL'AUTHORITY

Provvedimenti emessi dall'Agcm nei confronti di Ordini e collegi

PROVVEDIMENTI RELATIVI A ORDINI E COLLEGI	ISTRUTTORIA	DELIBERA E SANZIONI
6 novembre 1998 Consigli nazionali dei ragionieri e periti commerciali e dei dottori commercialisti *(Provvedimento n. 6601 I220)*	**Oggetto** Coordinamento concorrenziale dei due Consigli nazionali volto a uniformare le strategie di prezzo delle due categorie professionali; l'assunzione da parte dei Consigli nazionali nella formazione della tariffa di un ruolo non di mera consultazione ma di vera e propria elaborazione delle tariffe; la sollecitazione effettuata dal Cnrpc ai propri iscritti ad applicare la tariffa proposta e deliberata dallo stesso, ma non ancora approvata dal ministero della Giustizia.	› *L'elaborazione e definizione da parte dei due Consigli nazionali di un tariffario relativo alle prestazioni degli iscritti al relativo albo professionale costituisce infrazione all'articolo 2, comma 2, lettera a), della legge 287/1990*
13 luglio 2010 Consiglio nazionale dei geologi - Restrizioni deontologiche sulla determinazione dei compensi *(Provvedimento n. 21279 I713)*	**Oggetto** L'istruttoria svolta nei confronti dell'Ordine nazionale dei geologi ha preso le mosse dai risultati cui l'Autorità è pervenuta in chiusura dell'Indagine conoscitiva concernente la verifica del recepimento dei principi concorrenziali nei codici deontologici di alcuni ordini e collegi professionali, tra cui quello dei geologi, pubblicata nel marzo 2009.	› *L'Ordine dei geologi ha posto in essere un'intesa restrittiva della concorrenza ai sensi dell'articolo 101 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea, volta a indurre gli iscritti all'Ordine nazionale dei geologi a uniformare i rispettivi comportamenti economici utilizzando come riferimento la tariffa professionale;* › *l'Ordine è sanzionato nella misura di 14.254 euro*
20 maggio 2014 Consigli degli ordini degli avvocati/diniego all'esercizio di avvocato *(Provvedimento n. 24327 I745)*	**Oggetto** A seguito di richieste di informazioni e approfondimenti preistruttori, in data 14 dicembre 2011 è stato avviato il procedimento I745 nei confronti dei Consigli degli Ordini degli Avvocati di Chieti, Roma, Milano, Latina, Civitavecchia, Tivoli, Velletri, Tempio Pausania, Modena, Matera, Taranto, Sassari, volto ad accertare eventuali violazioni dell'articolo 101 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea per mancato riconoscimento del titolo di *Abogados*	› *I Consigli degli Ordini degli Avvocati di Civitavecchia, Latina, Tempio, Tivoli e Velletri, hanno posto in essere intese restrittive della concorrenza ai sensi dell'articolo 101 Tfue, volte a ostacolare l'accesso al mercato italiano dei servizi di assistenza legale da parte degli avvocati comunitari che intendevano avvalersi del procedimento di stabilimento/integrazione di cui alla Direttiva 98/5/Ce e al decreto legislativo 96/2001, ciascuna consistente, nelle delibere, nei regolamenti e nelle altre condotte, sopra descritti, introduttivi di requisiti generali, ultronei rispetto a quelli previsti dalla normativa citata, ai fini dell'iscrizione degli avvocati comunitari nella sezione speciale;* › *Viene irrogata ai Consigli dell'Ordine degli avvocati di Civitavecchia e Latina, per l'infrazione di cui alla lettera a), la sanzione amministrativa pecuniaria simbolica di 1.000 euro*

Fonte: Agcm

comunque costituire un illecito. Sebbene superato da una circolare del 2007, il testo del 2006 era però successivamente ricomparso in più sezioni del sito del Cnf, senza che - secondo l'Autorità - ne fosse chiaro il valore meramente storico.

La seconda vicenda nasce da un circuito di promozioni on line, abbinato a carte fedeltà attributive del diritto a sconti sulle prestazioni dei venditori aderenti (anche professionisti legali). Nel 2012 il Cnf aveva reso un parere con il quale sosteneva che l'adesione a tali circuiti da parte di un avvocato "svilisse" la professione, concentrandosi sull'applicazione di uno sconto economico, e costituisse una forma di "accaparramento di clientela" vietata dal codice deontologico. L'impresa che gestiva il circuito ha denunciato la vicenda all'Autorità, intervenendo attivamente anche nel procedimento.

Codice abbonamento: 024697

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.

Ordine Nazionale Geologi